

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORLINO)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(REVIGLIO)

e col **Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1979

Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 630, riguardante la proroga dei termini previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, che reca modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 10, primo, secondo e terzo comma della legge 7 febbraio 1979, n. 59, regola nel modo seguente la chiusura della contabilità dei depositi costituiti ex articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile:

1) decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge si prescrive il diritto alla restituzione dei depositi relativi ai procedimenti definiti (detto termine è scaduto il 13 settembre ultimo scorso);

2) entro tre mesi dalla scadenza del termine predetto (e, pertanto, entro il 13

dicembre 1979) le cancellerie devono effettuare la chiusura dei depositi costituiti ai sensi dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

il versamento all'Erario dei depositi relativi ai procedimenti non definiti (detrato l'1 per cento da devolversi alla Cassa avvocati e procuratori) deve avvenire entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge in questione (e, pertanto, entro il 13 gennaio 1980).

Da parte di numerosi uffici giudiziari è stata rappresentata l'impossibilità di rispet-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tare il termine fissato per la chiusura della contabilità e, quindi, di effettuare entro il mese successivo i dovuti versamenti all'Erario. E ciò oltre che per la nota carenza di personale e per la sopravvenienza di circostanze impreviste, quali le elezioni politiche e quelle per il Parlamento europeo, che hanno impegnato numerosi cancellieri, segretari e coadiutori giudiziari, anche e soprattutto per l'obiettivo situazione del servizio.

È da rammentare, infatti, che la legge di riforma è intervenuta proprio per eliminare numerosi incombenti contabili, al tempo stesso complessi e macchinosi, ai quali le cancellerie non erano più in grado di attendere; incombenti che per la situazione pregressa le cancellerie in questione avrebbero dovuto, entro il 13 dicembre 1979, portare invece a termine e regolarizzare.

La necessità di prorogare rispettivamente al 14 giugno 1980 ed al 14 luglio 1980 i

termini prestabiliti per la definitiva chiusura della contabilità e per il versamento all'Erario delle somme e dei valori bollati è parsa quindi pienamente giustificata.

Si è trattato, infatti, di consentire agli uffici giudiziari di operare con maggiore regolarità e precisione, senza massicce distrazioni di personale da altri servizi che, peraltro, non avrebbero consentito ugualmente di rispettare i termini predetti.

Si è, pertanto, predisposto l'unito decreto-legge con il quale sono stati opportunamente modificati il comma secondo e terzo dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, prorogando i termini negli stessi fissati.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione il decreto-legge di cui sopra viene adesso presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 630, concernente proroga dei termini previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, che reca modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili.

Decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 630, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del 18 dicembre 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, per la chiusura della contabilità relativa ai depositi effettuati ai sensi dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare il termine stabilito dal terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, entro il quale devono essere versati all'Erario l'importo complessivo delle somme e i valori bollati concernenti i procedimenti non definiti, detratto l'uno per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1979;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

DECRETA:

Articolo 1.

I termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, sono prorogati, rispettivamente, al 14 giugno 1980 ed al 14 luglio 1980.

Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1979.

PERTINI

COSSIGA — MORLINO — REVIGLIO —
PANDOLFI

Visto il Guardasigilli: MORLINO